



PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato agli atti ex art. 5, comma 2 D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. – Sig. DUCCIO FACCHINI - Provvedimento di diniego totale dell'accesso.

Si riscontra la richiesta di accesso del 24/06/2022 formulata dalla S.V., ex art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013, pervenuta a questo Ente per il tramite del Gabinetto del Ministro in data 05/07/2022, Prot. _M_D A3DFB29 REG2022 0035125 04-07-2022 riguardante l'Accordo di collaborazione stipulato in data 21/10/2021 tra questa Agenzia Industrie Difesa e la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, nell'ambito del progetto "Support to integrated border and migration management in Libya – Second phase":

A riguardo, acquisito il parere della citata Direzione Centrale - Dipartimento PS, che si intende integralmente riprodotto

SI COMUNICA

Che l'istanza di accesso non può essere accolta, in quanto l'atto in oggetto non è atto ostensibile atteso che lo stesso rientra nella categoria dei documenti sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, alla Difesa e alle Relazioni Internazionali come recita l'art. 5 bis comma 1 lett. a) ,c) ,d) del citato D.lgs. 33/2013.

La valutazione è sostenuta normativamente anche dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 16/03/2022 che nell'elencare le categorie di documenti sottratti all'accesso per i motivi di sicurezza , difesa e relazioni internazionali, annovera all'art. 2 comma 1 lett. d) *"i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e alle intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione"*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola LATORRE

Avvertenze.

Il richiedente può presentare, ai sensi dell'art. 5, comma 7 D.lgs. 33/2013 richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Scrivente Agenzia, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.